

Ordinanza del DFE concernente l'importo degli aiuti per i latticini nonché le prescrizioni relative al settore del burro e all'importazione di latte intero in polvere

del 7 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 9 e 14 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (OSL);

visti gli articoli 9 capoverso 2, 10 capoverso 3, 12 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero (ordinanza di transizione nel settore del latte);

visto l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (OILOC),

ordina.

Art. 1 Importo degli aiuti

¹ L'importo degli aiuti volti a promuovere lo smercio di latticini all'interno del Paese e l'importo degli aiuti all'esportazione per il formaggio sono fissati nell'allegato.

² L'aiuto all'esportazione per i latticini secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b OSL ammonta a 40 centesimi per equivalente-composizione. Un equivalente-composizione corrisponde al contenuto in grasso e proteine di un chilogrammo di latte (73 g).

Art. 2 Procedimento per la fabbricazione di mescolanze di burro

¹ Per la fabbricazione di mescolanze di burro sono autorizzati i seguenti procedimenti:

- a. miscelazione di burro stoccato;
- b. procedimento diretto.

² Nell'ambito della miscelazione di burro stoccato le componenti del burro devono subire un trattamento meccanico che consenta di evitare la rottura della struttura e garantisca una sufficiente ripartizione dell'acqua. Il burro dev'essere impastato fino alla completa asciugatura (controllo con una carta reattiva). La mescolanza di burro non può essere modellata prima di essere stata sottoposta alla trasformazione.

RS 916.355.11

¹ RS 942.359.1; RU 1999 1226

² RS 916.350.0; RU 1999 1197

³ RS 916.355.1; RU 1998 3266

³ Nel procedimento diretto:

- a. il burro speciale è miscelato immediatamente dopo la fabbricazione con burro importato, con burro di panna di siero o con entrambe le sorte di burro; oppure
- b. la panna di latte è mescolata direttamente con la panna di siero.

⁴ È autorizzata soltanto l'aggiunta di burro di panna di siero non acidificato.

Art. 3 Compiti nel settore del burro

¹ L'organizzazione dei fabbricanti di burro controlla la qualità del burro speciale e lo valuta in conformità dell'allegato 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ di transizione nel settore del latte.

² L'organizzazione dei fabbricanti di burro controlla la qualità e gestisce il marchio «Il Burro».

Art. 4 Prestazione all'interno del Paese per l'importazione di latte intero in polvere

¹ La proporzione di ritiro secondo l'articolo 4 capoverso 2 OILOC ammonta a quattro parti di merce indigena per una parte di merce importata; il confronto è effettuato in base al contenuto in sostanza grassa del latte.

² Se la differenza tra il contenuto in sostanza grassa del latte intero in polvere o del latte condensato indigeni e quello del latte intero in polvere importato è superiore all'1 per cento, la differenza dev'essere compensata integralmente dal profilo quantitativo.

³ Il ritiro di latte in polvere indigeno destinato a essere utilizzato in distributori automatici di bibite è riconosciuto come prestazione all'interno del Paese soltanto per l'importazione di latte in polvere speciale.

⁴ È pure riconosciuta come prestazione all'interno del Paese:

- a. la trasformazione, nella propria azienda, di latte intero in polvere indigeno e di latte condensato indigeno in mescolanze o preparazioni;
- b. la produzione, con latte indigeno, di latte intero in polvere e di latte condensato destinati ad essere ulteriormente trasformati nella propria azienda.

⁵ L'acquisto e la produzione in proprio di latte intero in polvere o di latte condensato sono considerati come prestazione all'interno del Paese soltanto se non risalgono ad oltre 18 mesi prima dell'importazione.

⁶ Chi rinuncia esplicitamente all'importazione di latte intero in polvere, non può far valere come prestazione all'interno del Paese i quantitativi di latte intero in polvere acquistati o prodotti in proprio nel periodo durante il quale aveva rinunciato all'importazione.

⁴ RS 916.350.0; RU 1999 1197

Art. 5 Prova del rispetto dell'obbligo di ritiro

Una prestazione all'interno del Paese è considerata fornita se l'importatore dimostra che il quantitativo corrispondente di latte intero in polvere o di latte condensato indigeno:

- a. è stato venduto a singoli addetti alla trasformazione; oppure
- b. è stato trasformato nella propria azienda.

Art. 6 Esecuzione

L'Ufficio federale dell'agricoltura esegue la presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

7 dicembre 1998

Dipartimento federale dell'economia:
Couchepin

Allegato
(art. 1 cpv. 1)

Importo degli aiuti

Designazione del prodotto	Aiuto in franchi al chilogrammo dal 1° maggio 1999
1. Aiuti per promuovere lo smercio all'interno del Paese	
1.1 Burro	
– Burro speciale (BS)	1,27
– Mescolanze di burro	
– – piccoli imballaggi (fino a 1 chilogrammo)	2,71
– – grandi imballaggi (a partire da 1 chilogrammo)	4,25
1.2 Burro disidratato	
– Burro fuso (BF) e frazioni semplici del grasso del latte	4,66
– Crema per arrostitire	7,92
1.3 Grasso di latte nel gelato commestibile	
Trasformazione in gelato commestibile di:	
– – panna 35% grasso	3,50
– – burro speciale	6,20
– – mescolanze di burro	3,34
1.4 Latte scremato	
– Somministrato fresco agli animali	0,12
– Succedanei del latte da foraggio	
– – per kg di latte scremato	0,091
– – per kg di latte scremato in polvere	1,00
– Per kg di latte scremato trasformato in:	
– – caseina acida	0,15
– – caseina al presame	0,15
– – caseinati	0,15
– – Promilk ®	0,15
– – Miprotein ®	0,15
1.5 Formaggio	
– Mascarpone min. 80% grasso s.s.	1,90
– Mozzarella min. 35% grasso s.s.	1,30
– Formaggio a pasta molle min. 45% grasso s.s.	1,80
– Edamer svizzero min. 40% grasso s.s.	1,00
– St. Paulin suisse min. 45% grasso s.s.	0,95
– Feta di latte di mucca min. 45% grasso s.s.	1,80
– Formaggio <i>convenience</i> min. 45% grasso s.s.	1,00
– Formaggio a pasta semidura, ¾ grasso, commercio al minuto (40-44% grasso s.s.)	0,35

Designazione del prodotto	Aiuto in franchi al chilogrammo dal 1° maggio 1999
– Formaggio di capra e formaggio con aggiunta di latte di capra min. 45% grasso s.s.	1,50
– Formaggio di pecora e formaggio con aggiunta di latte di pecora min. 45% grasso s.s.	1,50
1.6 Latte intero in polvere e latte condensato	
– Latte intero in polvere (LIP) 26% grasso s.s.	0,40
– LIP 26% grasso s.s., in caso di rinuncia all'importazione	1,25
– Latte condensato 9% grasso s.s.	0,137
2. Aiuti all'esportazione	Voci di tariffa
2.1 Esportazione di formaggio nella CE	
– Emmental	ex 0406.9099 3,20
– Groviera	ex 0406.9099 2,00
– Sbrinz	ex 0406.9099 3,70
– Formaggio fresco con aiuti interni	0406.10 1,15
– Formaggio fresco senza aiuti interni	0406.10 2,40
– Formaggio grattugiato	0406.20 1,60
– Formaggio fuso	0406.30 4,00
– Formaggio a pasta molle con aiuti interni	0406.4029.9019 1,15
– Formaggio a pasta molle senza aiuti interni	0406.4029.9019 3,50
– Formaggio a pasta semidura	0406.4081.9091 1,60
– Altri formaggi	0406.4089.9099 1,60
– Fonduta pronta per l'uso	2106.90 1,00
2.2 Esportazione di formaggio in altri Paesi	
– Emmental	ex 0406.9099 5,30
– Switzerland Swiss	ex 0406.9099 5,30
– Groviera	ex 0406.9099 4,30
– Sbrinz	ex 0406.9099 5,30
– Formaggio fresco con aiuti interni	0406.10 1,15
– Formaggio fresco senza aiuti interni	0406.10 2,40
– Formaggio grattugiato	0406.20 1,60
– Formaggio fuso	0406.30 4,00
– Formaggio a pasta molle con aiuti interni	0406.4029.9019 1,15
– Formaggio a pasta molle senza aiuti interni	0406.4029.9019 3,50
– Formaggio a pasta semidura	0406.4081.9091 1,60
– Altri formaggi	0406.4089.9099 1,60
– Fonduta pronta per l'uso	2106.90 1,00

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.